**Cass. Pen., Sez. III n. 29734 dell’11/07/2013 - Pres. Teresi - Est. Ramacci - Ric. R. A.**

**Rifiuti -** Grava sul produttore l’onere della prova per la liceità del deposito temporaneo?
*L’onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti.*

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 30.05.2012 ha riformato la decisione del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Galatina in data 10.12.2009, escludendo la costituita parte civile ed eliminando le relative statuizioni ed, inoltre, sostituendo con la corrispettiva pena pecuniaria la pena detentiva inflitta ad A. R. per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/06 per avere, in qualità di titolare di un’attività di gommista ed autolavaggio e di proprietario di un’area adiacente a detta attività, effettuato la raccolta di rifiuti pericolosi e non, costituiti da pneumatici fuori uso, cerchi di autovetture, batterie esauste, telai di moto e ciclomotori, automobili in evidente stato di abbandono e prive di targa, ruote in legno, olio esausto, parti di motore e telai di biciclette.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, evidenziando che, dalle dichiarazioni di un teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, emergerebbe che le autovetture rinvenute non rientrerebbero nel novero dei rifiuti, trattandosi di veicoli d’epoca destinati al restauro.

Lamenta, inoltre, che erroneamente la Corte del merito avrebbe escluso la configurabilità, nella fattispecie, di un deposito temporaneo e richiama, per ciascuna tipologia di rifiuto, le risultanze dell’istruzione dibattimentale, osservando, altresì, che i giudici del gravame non avrebbero neppure tenuto conto della delega di funzioni rilasciata ad un consulente in materia di rifiuti, senza motivare le ragioni per le quali si è ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato.

[omissis]

Considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre richiamare brevemente, con riferimento a quanto prospettato nel primo motivo di ricorso, la disciplina generale del deposito temporaneo prevista dal d.lgs. 152/06.

Deve quindi ricordarsi (con riferimento alla disciplina vigente all’epoca dei fatti, accertati il 24.4.2007) che il deposito temporaneo era descritto, nell’art. 183 lett. m) del D.Lv. 152/06, come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate:

[omissis]

L’osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevavano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione ad eccezione di quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall’art. 187.

Tali condizioni, è evidente, devono essere tutte rispettate.

Deve anche ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è orientata nel ritenere che l’onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (v. ad es., Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004). Tale principio, specificamente riferito, nelle decisioni appena richiamate, al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali.

5. Date tali premesse, va osservato, in primo luogo, che la Corte territoriale, con argomentazioni in fatto assistite da tenuta logica e coerenza strutturale e in quanto tali, non censurabili in questa sede di legittimità, ha inequivocabilmente escluso la sussitenza dei presupposti di legge per la configurabilità, nella fattispecie, di una ipotesi di deposito temporaneo (né risulta che la loro sussitenza sia stata in qualche modo dimostrata dall’imputato).

I giudici del gravame hanno infatti evidenziato le condizioni di abbandono in cui si trovavano i rifiuti, chiarendo anche come pure le vetture si trovassero all’aperto ed esposte agli agenti atmosferici in condizioni di degrado, tanto che una era utilizzata per il deposito di vario materiale.

Hanno poi fatto riferimento all’attività svolta ed alla provenienza dei rifiuti, evidenziando che gli stessi apparivano come tipici dell’attività di autodemolizione ed altre attività estranee a quelle per le quali l’imputato era abilitato (vendita di autoricambi nuovi, autolavaggio e vulcanizzazione gomme) così implicitamente escludendo che si trattasse di rifiuti definibili come “propri” ai sensi della disposizione in precedenza richiamata.

La Corte del merito precisa, poi, che i rifiuti non erano raggruppati per categorie omogenee, non risultavano rispettate le norme tecniche che disciplinano il deposito temporaneo né, tanto meno, risultava rispettato l’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Altre considerazioni vengono svolte con riferimento al mancato rispetto del dato quantitativo e temporale pure previsto dall’art. 183 d.lgs. 152/06.

A fronte di tali puntuali argomentazioni, il ricorrente si limita a proporre la propria personale lettura dei dati fattuali acquisiti nel corso del giudizio di merito, con richiami ad atti del procedimento (dichiarazioni testimoniali) il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Si tratta, dunque, di censure inammissibili e che, avuto riguardo alle articolate osservazioni della Corte territoriale, risultano anche superflue, poiché le condizioni di abbandono dei materiali rivenuti descritte in sentenza e per l’accertata assenza delle condizioni per la sussistenza del deposito temporaneo rende indubbia la loro qualificazione come rifiuti ed inapplicabile la disciplina di favore di cui all’art. 183, lett. m) d.lgs. 152/06.

[omissis]